

AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO FORNITORI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER INARCASSA

Si rende noto che Inarcassa, Ente privato di tipo associativo, con unica sede in Roma, Via Salaria n. 229, in conformità con quanto previsto dall'art.267 del D.P.R. 207/2010, regolamento attuativo del D.Lgs. 163/2006, intende procedere all'aggiornamento dell'elenco di professionisti da invitare a presentare un'offerta per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore ad euro 100.000.

POSSONO ESSERE ISCRITTI AL SUDETTO ELENCO :

1. i liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa ;
2. le società di professionisti;
3. le società di ingegneria;
4. i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
5. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti sopramenzionati ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibili;
6. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 36 D.Lgs.163/2006.

NON POSSONO ESSERE ISCRITTI AL SUDETTO ELENCO:

- a) coloro che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; l'esclusione ha durata un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione di Inarcassa, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Associazione; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1- ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'art. 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) che non risultino in regola con gli adempimenti di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, qualora tenuti;
- k) che svolgono l'attività libero professionale in via non esclusiva;
- l) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- m) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- n) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- o) che non risultino in regola relativamente agli obblighi contributivi verso Inarcassa.

I SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI INTERESSE DELL'ASSOCIAZIONE, DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000, PER I QUALI SARA' FATTO RICORSO ALL'ELENCO, SONO:

- Progettazione Architettonica.
- Progettazione Architettonica per i beni culturali.
- Progettazione impianti Elettrici e speciali.
- Progettazione impianti Tecnologici.
- Progettazione strutturale.
- Progettazione strutturale in c.a e c.a.p.
- Progettazione strutturale in acciaio.
- Progettazione strutturale in legno lamellare.
- Coordinamento ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i in fase di progettazione ed esecuzione.
- Responsabile dei lavori.
- Prevenzione incendi.
- Direzione Lavori e Project Management.

- Collaudo.
- Collaudo strutture.
- Valutazione di impatto ambientale.
- Attività connesse e conseguenti alle precedenti.

GLI IMMOBILI ATTUALMENTE INTERESSATI AI SERVIZI DI CUI SOPRA, SONO DISLOCATI NELLE SEGUENTI PROVINCE:

- Roma
- Milano
- Bologna
- Bari
- Brescia
- Venezia
- Udine
- Firenze
- Torino
- Genova
- Sassari
- Trapani
- Treviso
- Napoli
- Imperia
- Cagliari
- Trieste
- Arezzo
- Pistoia

con possibilità futura di restrizione o/e ampliamento delle province interessate, in funzione dell'evoluzione della consistenza del patrimonio dell'Associazione.

I PROFESSIONISTI CHE INTENDONO ISCRIVERSI PER LA PRIMA VOLTA ALL'ALBO ENTRO IL 16 gennaio 2012 DOVRANNO INVIARE TRAMITE MAIL, AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ufficio.contratti@inarcassa.it:

1. i seguenti allegati in formato PDF, debitamente compilati e sottoscritti:
 - a) allegato "N" - Curriculum Vitae con l'indicazione, per ciascuna delle attività per le quali si richiede l'iscrizione, dei lavori eseguiti (committenza, importo, data, luogo, natura del servizio, ecc...);
 - b) allegato "O" - Schede referenze professionali;
 - c) dichiarazione sulla privacy;
 - d) documento d'identità;
 - e) modello domanda;

2. i seguenti allegati in formato XLS, debitamente compilati:
 - f) prospetto riepilogativo del professionista;
 - g) schede servizi.

Tutti gli allegati da **a)** a **g)** possono essere scaricati dal sito Inarcassa. Inarcassa si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle domande di iscrizione.

L'iscrizione dei soggetti all'Elenco ha validità permanente, pertanto i professionisti rimangono iscritti fino a quando non si verifica un provvedimento di cancellazione, che interviene su istanza dell'interessato, ovvero al verificarsi di una delle condizioni previste dalla lettera A), alla lettera o-ter).

L'Elenco è integrato ed aggiornato con cadenza annuale, richiedendo la necessaria certificazione di sussistenza dei requisiti di idoneità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti con l'iscrizione all'Elenco saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, nel rispetto della normativa a tutela delle persone e dei dati personali, per le finalità di registrazione, iscrizione e gestione dell'Elenco, nonché per lo svolgimento delle procedure di gara per le quali viene fatto ricorso ai professionisti iscritti all'Elenco.

Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità, e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

I nominativi dei professionisti che saranno iscritti nell'Elenco di Inarcassa potranno essere resi pubblici sul sito dell'associazione e sulle altre banche dati previste per legge.

Coloro che alla data di pubblicazione del presente bando risultano già iscritti nel predetto Elenco dovranno trasmettere esclusivamente le dichiarazioni sub a), b), c) e d).

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica e-mail: ufficio.contratti@inarcassa.it. Inarcassa pubblicherà sul sito dell'Associazione i quesiti e le relative risposte.